



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	53802
31 OTT. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale
Servizio Personale

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

Il Comune di Modugno

rappresentato dalla dr.ssa Beatrice Maggio, nata a Modugno il 5 dicembre 1959, Dirigente I Settore: Segreteria – AA.GG. – Personale – Servizi Demografici, domiciliata per la carica presso il Comune di Modugno sito in Piazza del Popolo n.16 (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

la sig.ra Rosito Emilia nata a Bari il 25/07/1959, ivi residente in via Gargasole n.24, cod.fisc. RST MLE 59L65 A662B (in seguito identificato quale dipendente):

RICHIAMATI i provvedimenti dirigenziali:

- n.603/RD/I Settore del 29/12/2004
- n.609/RD/I Settore del 30/12/2004
- n.373/RD/I Settore del 21.07.1999

PREMESSO:

- o che il lavoratore è attualmente dipendente, a tempo parziale e indeterminato, perché così assunto in data 31/12/2004 dall'Ente in epigrafe indicato;
- o che il dipendente, in base al vigente sistema di classificazione del personale, è inquadrato nella categoria "B" (ex 4^a q.f.) – profilo professionale di "Esecutore applicato" ed è adibito allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al suddetto profilo, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL di comparto del 31/03/1999.

VISTA la delibera di G.C.n.122 del 25 ottobre 2007

VISTA la determina n.431/RD/I Settore del 30 ottobre 2007

RITENUTO che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale,

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Decorrenza

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto decorre dal 1° novembre 2007.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale Servizio Personale

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente resta inquadrato, fino a cessazione del rapporto, nella categoria "B" (ex 4^{q.f.}) pos.econ.B2 con il profilo professionale di "Esecutore applicato".

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza della dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede attività caratterizzate da:

- buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Art.5 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- stipendio tabellare iniziale
- tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese; le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.6 -Luogo e sede di lavoro

Il dipendente, sig.ra Rosito Emilia, è destinato per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno IV Settore: Contabilità e Finanze, con assegnazione all'Ufficio Ragioneria – Provveditorato – Patrimonio – Controllo di gestione – Appalti – Contabilità del Personale.

Per ragioni organizzative e di servizio la sede di lavoro e la struttura di adibizione potranno essere variate in qualsiasi momento dall'Amministrazione.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale Servizio Personale

Art.7 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di Settore.

Art.8 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti della dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.9-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del D.lgs.n.196/2003.

Art.10-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Modugno, 31 ottobre 2007

Letto e sottoscritto

IL Dirigente I Settore
Dr.ssa Beatrice Maggio

Il dipendente
Rosito Emilia

Il sottoscritto, sig.ra Rosito Emilia, dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

Il dipendente
Rosito Emilia